

AL TRIBUNALE REGIONALE PER LA PUGLIA

SEZIONE DI LECCE

RICORSO

CON ISTANZA AL PRESIDENTE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

EX ART. 56 C.P.A.

Per i sig.ri **CIUFFREDA TERESA**(CFFTRS83P46H926B) **DURANTE**
IMMACOLATA (DRNMCL80T48D761Y), **FORTUNATO VITTORIA**
(FRTVTR69L50F052Q) **ITALIANO ANNALISA** (TLNLS80T62F152J), **MIRANTE**
BRUNA, (MRNBRN77B61I234C) **NESCA ILENIA** **BERNADETTA**
(NSCLBR77A70L049L), **PICHIERRI LUISELLA** (PCHLLL81R41E882M),
SANTORO LUCIA (SNTLCU73C46L049A), **VILLANO ANNA** **RITA**
(VLLNRT66R52L418O), rappresentati e difesi, giuste procure allegate al presente ricorso,
dall'Avv. Francesco Cinque (c.f. CNQFNC69M30D851U), il quale dichiara di voler ricevere
comunicazioni e notificazioni ai seguenti indirizzi pec. cinque.francesco@ordavvle.legalmail.it,
fax 0832 169 0 159, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, alla via S.Trinchese
n.87

ricorrenti

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona legale rappresentante *pro tempore*
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TARANTO**, in persona legale rappresentante *pro tempore*

resistenti

Mallardi Maria, via O. Carrera 10, 74014 Laterza (TA);

controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE E PREVIA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI

CAUTELARI EX ART.56 D.L.VO n. 104/2010

- 1) della comunicazione di estremi ignoti avente ad oggetto "Convocazioni da GAE per la proposta di assunzione a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 del personale docente di scuola dell'infanzia e scuola primaria, posto comune e di sostegno. Aggiornamento

disponibilità e ulteriori precisazioni” pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale di Taranto il 16.09.2020, con la quale il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VII, Ambito Territoriale per la provincia di Taranto, ha previsto che “In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato, condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente) prevista stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato). A tal fine gli stessi consegneranno al momento della nomina obbligatoriamente il provvedimento giudiziale, che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza, questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”.

- 2) del provvedimento Prot. 9855 del 15.9.2020, con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VII, Ambito Territoriale per la provincia di Taranto, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria posto comune e sostegno, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021;
- 3) dell'avviso pubblicato con nota prot. AOOUSPTA/0010796 del 25.09.2020 con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VII, Ambito Territoriale per la provincia di Taranto, per la proposta di assunzione e tempo determinato per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – posto comune e sostegno – inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Taranto, nella parte in cui recita “In riferimento agli aspiranti inclusi con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato risolutivamente all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi devono essere **MUNITI DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE** (da allegarsi alla procedura di cui sopra), che ha disposto l'inserimento con riserva. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”;
- 4) del provvedimento prot. AOOUSPTA/0011092 del 01.10.2020 con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VII, Ambito Territoriale per la provincia di Taranto, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia e

primaria posto comune e sostegno, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021;

Di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto;

Ricostruzione in fatto

1 - I ricorrenti sono tutti insegnanti inseriti nella Graduatoria ad Esaurimento della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria e nei relativi Elenchi di Sostegno e della lingua Inglese della Provincia di Taranto, con riserva.

2 - Essi sono inseriti nella predetta Graduatoria “con riserva”, in virtù di provvedimenti giurisdizionali agli stessi favorevoli, ottenuti dinanzi al Tar Lazio, in contenziosi ancora pendenti, per come risulta *per tabulas* dalla stessa Graduatoria pubblicata dal Ministero resistente che, come detto, li vede inseriti con riserva con il relativo punteggio, per effetto dei rispettivi provvedimenti giurisdizionali che ne hanno disposto l'inserimento (versati in atti);

3 - In particolare, nella seguente tabella sono indicati dettagliatamente le Graduatorie in cui i ricorrenti sono inseriti, Tribunale, numero di ruolo e numero di Ordinanza – in un giudizio

COGNOME	NOME	Pos. AA	Pos. EE	Pos. Sost. AA	Pos. Sost. EE	Pos. Ingl. EE	Ordinanza di inserimento in GaE		
							Tar Lazio/CdS	RG	N. Provvedimento
CIUFFREDA	TERESA	446	248				Tar	9778/2016	6083/2016
DURANTE	IMMACOLATA	235	390				Tar	9538/2016	6043/2016
FORTUNATO	VITTORIA	519	198				Tar	9538/2016	6043/2016
ITALIANO	ANNALISA		318				Tar	9538/2016	6043/2016
MIRANTE	BRUNA	528	335				Tar	9538/2016	6043/2016
NESCA	ILENIA BERNADETTA	125	353			78	Tar	8560/2014	3054/2017
PICHIERRI	LUISELLA	251	63				Tar	8375/2016	7432/2016
SANTORO	LUCIA	517	66				Tar	9534/2016	6016/2016
VILLANO	ANNA RITA	70	244				Tar	8375/2016	7432/2016

tuttora pendente - che ha permesso l'inserimento in Graduatoria ad Esaurimento con riserva:

4 – Con gli Avvisi di convocazione oggi impugnati, è però stato disposto che agli aspiranti candidati inseriti *con riserva* a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a

tempo determinato, condizionato all'esito del giudizio di merito (dunque con apposito inserimento nel contratto di lavoro di una condizione contrattuale risolutiva del rapporto legata all'esito del giudizio di merito), *solo qualora la decisione provvisoria preveda "ogni effetto di legge" o formula equivalente;*

5 – Ciò ha - pertanto - determinato che ai ricorrenti non è stato e non sarà assegnato alcun incarico a t.d. per l'a.s. 2020/2021, come risulta dai provvedimenti di conferimento degli incarichi anch'essi qui impugnati, per il sol fatto di essere inseriti *con riserva* ma destinatari di provvedimenti giurisdizionali che ne dispongono l'inserimento senza la dizione "ogni effetto di legge o similare";

MOTIVI

Violazione e falsa applicazione dell'art.7, comma 1, D.M. 374 del 24.4.2019 – Violazione e falsa applicazione della Nota del Ministero dell'Istruzione n. 0026841 del 5.9.2020 recante le Istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2020/2021 – Violazione degli artt.55, 56, 59 del D.l.vo 104/2010 – Violazione della Nota MIUR U.0041435 del 18.9.2019 - Irrazionalità manifesta connessa con la pretesa che il provvedimento giurisdizionale favorevole contenga, per assicurare i suoi effetti, la dizione "ad ogni effetto di legge"

L'art.7, comma 1, del D.M. 374 del 24.4.2019, relativo all'Aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, prevede che, ai sensi dell'art.1 della legge 3.5.1999 n.124, le predette graduatorie siano utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato e per quel che qui interessa, per il conferimento delle supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.

Si legge, in particolare in chiusura della norma: *".....Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche"*.

Nella Nota del Ministero dell'Istruzione n. 0026841 del 5.9.2020, relativa alle *"Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A"*, alla pagina 4, appositamente dedicata alle *"disposizioni in materia di contenzioso"*, si legge, ancora:

"Permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto. All'atto della sentenza di merito, che accerta l'assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente

in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note.

L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia secondo quanto previsto dall'O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante.

In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione.”

Il Titolo II del D.L.vo 104/2010, relativo al Processo Amministrativo e dedicato al Procedimento cautelare, prevede, agli artt. 55, 56, 59, l'effettività della tutela giurisdizionale in fase cautelare, tramite un sistema di misure che ove siano concesse dal G.A. devono essere eseguite dalla P.A. in attesa della definizione del contenzioso.

Lo stesso Ministero resistente, con la Nota U.0041435 del 18.9.2019, con riferimento al contenzioso dei diplomati magistrali, fornisce indicazioni operative nel senso qui esposto e concorda riconoscendo che il disposto inserimento con riserva per effetto di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, deve intendersi pienamente anticipatorio della tutela richiesta fino alla definizione nel merito della vicenda processuale, dunque, con piena anticipazione di tutte le utilità conseguite con l'azione giudiziaria, ivi incluso l'affidamento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato.

Si legge, nella predetta Nota Ministeriale: *“Come già rappresentato per le vie brevi nella giornata di ieri, si ribadiscono le indicazioni già fornite agli Uffici Scolastici Regionali, anche in occasione della circolare delle annuali operazioni di supplenza del decorso anno scolastico, in forza delle quali i docenti in possesso di diploma magistrale in attesa di sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale, potranno risultare destinatari di incarico a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva nel contratto.*

Ciò in ragione del noto, consolidato, orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, esemplificato dall'ordinanza n. 5490/2015, che, rispetto all'efficacia delle ordinanze cautelari di ammissione con riserva, riconosce che il disposto inserimento deve intendersi pienamente anticipatorio della tutela richiesta fino alla definizione nel merito della vicenda processuale, dunque, con piena anticipazione di tutte le utilità conseguite con l'azione giudiziaria, ivi incluso l'affidamento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato.

Tanto si rappresenta per i conseguenti adempimenti di competenza”.

Nel caso di specie, pertanto, la condotta dell'Amministrazione resistente appare manifestamente illegittima ed in contrasto sia con le norme in epigrafe, sia con le stesse indicazioni ministeriali, sia **con i principi giurisprudenziali - più volte affermati dal G.A. - secondo i quali l'inserimento in Graduatoria ad Esaurimento, sebbene con riserva (condizionata all'esito del contenzioso pendente), deve poter assicurare la pienezza dei diritti del ricorrente destinatario di provvedimento favorevole e scaturenti dall'inserimento in graduatoria ad esaurimento.**

In tal senso il Consiglio di Stato, sin dall'Ordinanza n. 5490 del 2015, dove si afferma il principio secondo il quale *“la generalizzazione di un sostanziale depotenziamento dell'iscrizione nelle graduatorie (attraverso le preclusioni connesse alla formula della “riserva”) non sembra avere fondamento legislativo e non può quindi essere opposta ai ricorrenti che abbiano ottenuto una favorevole pronuncia cautelare (in tal senso: Cons. Stato, VI, ord. 3909/2015)”.*

Lo stesso Consiglio di Stato aggiunge - ancora - che *“laddove si consentisse all'amministrazione di frustrare (attraverso l'apposizione della richiamata clausola della “riserva”) l'aspettativa alla stipula di contratti di lavoro, ne deriverebbe il venir meno della ragione essenziale sottesa alla proposizione della stessa domanda giudiziale, nonché del tipico carattere di strumentalità che necessariamente deve collegare la pronuncia cautelare e l'utilità finale ritraibile a seguito della favorevole definizione del ricorso nel merito (in tal senso, l'art. 55, comma 1 del cod. proc. amm.).”*

Del resto, la pretesa dell'amministrazione di veder menzionato, nel provvedimento giurisdizionale che ha stabilito l'inserimento in GAE, di una specificazione del tipo *“ogni effetto di legge o equivalente”* appare a dir poco ultronea ed irrazionale poiché si sostanzia nel ritenere che l'Ordinanza Cautelare resa dal G.A. non sia già di per sé attributiva di tutela piena anticipatoria (per evidente scelta dell'Ordinamento rinvenibile nelle norme del Processo Amministrativo) ma abbisogni di un rafforzativo che però non risulta previsto da alcuna norma (*ad ogni effetto di legge*).

Nello stesso senso della pienezza della tutela dell'inserimento con riserva, anche per ciò che attiene alle procedure concorsuali, si richiama sommessamente la giurisprudenza amministrativa al riguardo, dove si afferma che: *“l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro”.* Si veda, in questo senso, da ultimo, il Tar del Lazio, Sezione III bis, con decreti cautelari n. 5503 del 4.9.2020 e n. 5583 dell'8.9.2020.

Ciò significa che l'inserimento con riserva non può mai essere di ostacolo alla stipula del contratto di lavoro ed alla presa di servizio, potendo, al più, solo giustificare l'inserimento nel contratto di lavoro di una clausola risolutiva.

Che è quanto espressamente previsto - nel caso di specie - dall'amministrazione resistente che, difatti, ha disposto l'inserimento, nei contratti a tempo determinato, di apposita clausola risolutiva condizionata con l'esito del contenzioso pendente.

I ricorrenti, pertanto, hanno diritto ad essere convocati per essere destinatari di contratto a t.d. al pari di coloro che risultano inseriti in G.A.E. *sic et simpliciter*.

Quanto esposto milita, pertanto, per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento, previa sospensione di efficacia, con l'adozione – preliminare - di misure cautelari monocratiche urgenti, degli atti impugnati.

In tal senso si è provveduto a notificare il presente ricorso via pec all'amministrazione resistente e tramite Unep ai controinteressati.

ISTANZA CAUTELARE CON RICHIESTA DI MISURE MONOCRATICHE

INAUDITA ALTERA PARTE PRESIDENZIALI

Per ciò che attiene al *fumus boni iuris* valga quanto innanzi dedotto in ordine alla illegittimità degli atti e della condotta assunta dall'Amministrazione resistente.

Sul piano della valutazione del *periculum in mora*, l'impossibilità di accedere alla stipula dei contratti a t.d. per l'intero anno scolastico, ha gravissime ripercussioni rispetto alla carriera ed alle esigenze di vita dei ricorrenti.

Tali gravi effetti, scaturenti dagli atti adottati dalla amministrazione resistente, corroborano il requisito del *periculum in mora*, tale da non consentire nemmeno di attendere l'udienza in Camera di Consiglio poiché nel frattempo potrebbe vedersi definitivamente pregiudicata la posizione dei ricorrenti (i contratti a t.d. non sono illimitati).

Il danno grave ed irreparabile è evidente, laddove si consideri che i ricorrenti rimarranno disoccupati e non potranno vedersi attribuita alcuna supplenza per l'intero anno scolastico, con grave danno e lesione di tipo non solo economico (ma è pur vero che è giusto che le famiglie si sostentino con il lavoro dei genitori e non con future azioni risarcitorie) ma alla stessa vita professionale, con evidente perdita di punteggio, non risarcibile per equivalente.

Nel senso della tutela cautelare richiesta con il presente ricorso sommessamente si evidenzia che lo stesso Tar Lecce, tra l'altro con recentissimi decreti cautelari n.599, 605, 607 del 23.9.2020, ha ritenuto sussisterne i presupposti.

Pertanto, richiamato tutto quanto precedentemente dedotto

SI CONCLUDE

affinché:

ex art. 56 c.p.a.,

- **l'Ill.mo Sig. Presidente, mediante decreto inaudita altera parte, voglia disporre le misure cautelari provvisorie monocratiche ivi previste, disponendo per il prosieguo;**
- previa sospensione cautelare della loro efficacia, nel merito sia disposto l'annullamento degli atti amministrativi impugnati;
- il tutto con ogni conseguenziale provvedimento di legge.
- Con vittoria di spese e compensi di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Si dichiara che il presente procedimento attiene alla materia del pubblico impiego e soggiace ad un C.U. di Euro 325,00.

Si produce, come da separato foliaro analitico, la seguente documentazione: atti impugnati, stralcio Graduatoria ad Esaurimento con indicazione dei ricorrenti inseriti con riserva, provvedimenti giurisdizionali in ragione dei quali vi è stato l'inserimento in GAE; Nota Miur 0041435 del 18.9.2019, Nota Ministero dell'Istruzione 0026841 del 5.9.2020, D.M. 374 del 24.4.19. Lecce, 7.10.2020

Avv. Francesco Cinque